Civile Ord. Sez. 3 Num. 17085 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DELL'UTRI MARCO
Data pubblicazione: 11/07/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 26014-2014 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA, 54, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MIRI, rappresentata e difesa dall'avvocato ARNALDO TASCIONE giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2017 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA ,

1328 in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso per legge;

- controricorrente -

nonchè contro

;

- intimata -

avverso la sentenza n. 210/2013 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che, con ordinanza *ex* art. 348-*bis* e 347-*ter* c.p.c. resa in data 9/7/2014, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza con la quale il Tribunale di L'Aquila ha rigettato la domanda proposta da e , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore , nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonché della Scuola Media Statale di (che avevano esteso il contraddittorio alla a fini di manleva), per la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni sofferti dagli attori a seguito dell'atto autolesivo compiuto dalla minore , consistito nel lasciarsi cadere nel vuoto dal secondo piano dell'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni provocandosi gravi danni alla salute;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello proposto dalla , avendo il giudice di primo grado correttamente escluso che gli obblighi di vigilanza e di protezione d'indole contrattuale gravanti sull'istituto scolastico e sugli insegnanti della ragazza potessero estendersi al punto di considerare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell'atto autolesivo oggetto d'esame, siccome compiuto dalla in modo inconsulto e repentino, tale da risolvere ogni legame di causalità tra le eventuali omissioni contestabili ai convenuti e l'evento lesivo dedotto in giudizio;

che avverso la sentenza del giudice di primo grado,

propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

considerato, che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2051 c.c. (in relazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere i giudici del merito trascurato la considerazione del profilo, pur evidenziato in occasione dell'introduzione della controversia, relativo alla qualificazione della responsabilità dei convenuti di sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto degli specifici rischi connessi alla custodia dell'edificio scolastico, nella specie lasciato privo di protezioni o parapetti atti ad evitare o, quantomeno, a ostacolare la realizzazione di gesti autolesivi incontrollati dei minori ospitati per le lezioni scolastiche;

che il motivo è inammissibile;

che, infatti, a fronte dell'avvenuta qualificazione, ad opera del Tribunale di L'Aquila, della prospettata responsabilità dei convenuti sotto il profilo dell'inadempimento delle obbligazioni di vigilanza e di protezione sugli stessi gravanti, l'odierna ricorrente ha del tutto omesso di evidenziare (e di documentarne le occorrenze, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso *ex* artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) l'effettiva prospettazione (e l'eventuale fase processuale in cui detta prospettazione sarebbe stata avanzata) della responsabilità dei convenuti in relazione alla condizione di custodi dell'edificio scolastico, con la conseguente sussumibilità del fatto dedotto entro lo spettro applicativo dell'art. 2051 c.c.;

che, peraltro, tale prospettazione neppure si desume in modo chiaro ed inequivoco dalla lettura dell'atto d'appello allegato all'odierno ricorso, risultando ivi configurati, da un lato, l'eventuale responsabilità dell'amministrazione scolastica *ex* art. 2051 c.c. in relazione alla "doverosa custodia sull'alunna" (cfr. pag. 6 dell'atto d'appello ribadito, in relazione alla violazione dei doveri di vigilanza del personale scolastico, alle pagine 10-12), in nessun modo ricollegabile alla responsabilità in veste di custode della *res* dannosa; e, dall'altro, un vago e generico riferimento, contenuto nel medesimo (confuso) contesto concettuale, alla responsabilità per la custodia dell'edificio, senza ulteriori approfondimenti e specificazioni;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che tali omissioni e ambiguità concettuali valgono a impedire in radice ogni possibilità di verifica, da parte di questo collegio, della tempestività dell'avvenuta prospettazione, nel senso indicato in ricorso, della domanda avanzata nei confronti delle controparti, con la conseguente inammissibilità delle censure sul punto sollevate in questa sede, dovendo ritenersi che, con la censura in esame, la ricorrente abbia inammissibilmente introdotto una domanda 'nuova', comportante il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, con la conseguente alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei termini della controversia (cfr., sul punto, Sez. L, Sentenza n. 10316 del 16/07/2002, Rv. 555820 - 01);

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2048 c.c. (ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere i giudici del merito erroneamente interpretato la condotta del personale scolastico in occasione della vicenda dedotta in giudizio, muovendo sulla base di una travisata lettura delle circostanze di fatto dalle quali era emersa l'insussistenza di alcuna obiettiva imprevedibilità del gesto autolesivo compiuto dalla minore, con la conseguente piena configurazione della responsabilità di detto personale per il fatto dannoso denunciato;

che il motivo è inammissibile;

che, con il motivo in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice *a quo*, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., *ex plurimis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice *a quo*;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'*ubi consistam* delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dai giudici di merito del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa;

che, si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dell'amministrazione statale controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, agli accessori come per legge e al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 8/6/2017.

Il Presidente
Angelo Spirito

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale